



La Venta Associazione Culturale Esplorazioni Geografiche APS
Verbale di Assemblea Straordinaria del 23/03/2022

L'anno 2022, il giorno 23, del mese di marzo, alle ore 21:30, in modalità telematica, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci di La Venta Associazione Culturale Esplorazioni Geografiche APS.

Sono presenti: Agnelli Paolo, Annichini Giorgio, Barbieri Daniela, Belotti Alvisè, Bernabei Tullio, Boldrini Gaetano, Colavita Leonardo, Corongiu Carla, Crobu Vittorio, Damiano Norma, De Matteo Ada, De Vivo Antonio, Del Vecchio Umberto, Gandolfo Luca, Imperio Luca, Lo Mastro Francesco, Mecchia Marco, Righetto Alberto, Romeo Alessio, Rossi Giovanni, Russo Natalino, Santagata Tommaso, Sauro Francesco, Vanni Stefano e Vattano Marco. Inoltre Giovine Giuseppe ha delegato Boldrini Gaetano, La Rocca Felice ha delegato Vattano Marco, Liverani Massimo ha delegato Rossi Giovanni, Pozzobon Riccardo ha delegato Sauro Francesco, Procopio Enzo ha delegato De Vivo Antonio, Savino Giuseppe ha delegato Lo Mastro Francesco, Spinelli Francesco ha delegato De Matteo Ada e Trevi Roberto ha delegato Gandolfo Luca.

Constatato il raggiungimento del numero legale di 32 soci presenti o deleganti (su 47 soci iscritti), si passa alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea. Vengono nominati per acclamazione Presidente Sauro Francesco e Segretario Colavita Leonardo.

Il Presidente ricorda ai partecipanti che all'ordine del giorno vi è un solo punto, la variazione dello statuto sociale per adeguarlo alle richieste della Regione Veneto in merito all'iscrizione al RUNTS

Passa poi la parola al socio De Vivo che ha curato i rapporti con la Regione Veneto e che illustra le modifiche agli articoli 4, 7 e 10 dello statuto così come allegato al presente verbale.

Si passa alla votazione degli articoli modificati che vengono uno per uno votati all'unanimità.

Si passa infine alla votazione sullo statuto così come modificato nella sua interezza che viene approvato all'unanimità ed allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Sauro Francesco

Il verbalizzante
Leonardo Colavita

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

La Venta - Associazione Culturale Esplorazioni Geografiche - APS"

Titolo I - Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1. Denominazione e sede

In data 21 dicembre 2020 la denominazione di La Venta – Associazione Culturale di Esplorazioni Geografiche costituita con atto originale di fondazione il 21/06/1991 n. 30065 è stata modificata in

"La Venta - Associazione Culturale Esplorazioni Geografiche –APS"

di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in via Priamo Tron 35F – nel Comune di Treviso.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici in altre località sia in Italia che all'estero.

Art. 2 Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, e pluralismo e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale. Si prefigge di:

- A) organizzare spedizioni speleologiche, alpinistiche, naturalistiche, antropologiche, e/o comunque atte ad approfondire la conoscenza dei caratteri del territorio di regioni anche poco o per niente conosciute in tutto il mondo.
- B) promuovere e approfondire, lo scambio scientifico e culturale, nonché la diffusione e divulgazione dei risultati ottenuti in espletamento di quanto sopra sub A, nonché delle idee e delle iniziative che permettono di raccogliere quanto possibile per il raggiungimento dello scopo associativo.
- C) diffondere iniziative e attività che rechino un contributo effettivo, scientificamente valutabile, al raggiungimento dello scopo sociale.
- D) aiutare, in conformità agli intendimenti dell'associazione, organizzazioni pubbliche e private nelle loro attività di ricerca, esplorazione, conservazione e documentazione qualora ne facciano esplicita richiesta.
- E) trasmettere il proprio patrimonio o diritti intellettuali ad altri enti o associazioni del terzo settore con la finalità di preservarli per le future generazioni.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 27 del presente statuto.

Titolo II - Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, rientranti nelle lettere e, f, h, i, dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- attività di ricognizione, esplorazione e ricerca finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente, con particolare attenzione al mondo sotterraneo;
- ricerca scientifica multidisciplinare con l'obiettivo di incrementare la conoscenza dei territori esplorati e la loro protezione ambientale;
- raccolta, edizione e diffusione di libri e riviste, produzione e diffusione di audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla conoscenza e alla tutela del territorio e del mondo sotterraneo;
- organizzazione di manifestazioni multitematiche pubbliche e private come mostre, corsi didattici e formativi, ecc. relative alle esplorazioni geografiche;
- collaborazione e promozione di iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguano finalità analoghe;
- attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela del mondo sotterraneo, rivolte al pubblico e alle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 5 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative

vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Titolo III - I Soci

Art.7 Adesione all'Associazione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, deve rispettare eventuali minimi richiesti dalla Legge. L'Associazione si impegna a reintegrare l'eventuale numero previsto entro i termini di legge, nell'ipotesi che esso scenda sotto tale limite, rispettando l'obbligo di comunicazione agli enti competenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Data la tipologia delle attività funzionali alle finalità perseguite (Art. 2) e alle difficoltà e ai rischi ad esse riconducibili (spedizioni speleologiche e geografiche in aree di difficile accesso, condizioni climatiche estreme, necessità di competenze tecniche specifiche), la possibilità di partecipazione alle stesse verrà valutata in base a un curriculum presentato dall'interessato al momento della richiesta di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. In caso di ammissione la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, entro 60 (sessanta) giorni l'organo di amministrazione deve comunicare la decisione motivata all'interessato, che ha diritto di chiedere entro 60 (sessanta) giorni che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi purché raggiunta la maggiore età;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- approvare i bilanci;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- votare in assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- fare uso del materiale tecnico e didattico in dotazione all'Associazione e godere di tutte le facilitazioni connesse alla medesima; la fornitura di tali materiali è soggetta alle norme del regolamento;
- usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- avere l'appoggio e l'assistenza dell'Associazione nelle iniziative per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno nonché tutte le norme emanate dai competenti Organi Associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- salvaguardare i materiali tecnici dell'Associazione;
- agire secondo le finalità dell'Associazione
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione e documentate.

Art. 9 Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato, autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 26 del presente statuto.

Art. 10 Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, anche tramite posta elettronica, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di, esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato

interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Titolo IV - Organi dell'associazione

Art. 11 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

Art. 12 Assemblea Sociale

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere un massimo di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure da persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche tramite posta elettronica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione viene data anche mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, tramite posta elettronica o tramite altra forma di comunicazione elettronica.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno ritenute valide.

Art. 13 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle istanze di ricorso in caso di rigetto della domanda di ammissione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva gli eventuali regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- nomina eventuali Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea stessa.

Art. 14 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti funzioni:

- a) delibera sui programmi di attività dell'Associazione e ne formula le direttive generali;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- c) delibera sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sull'esclusione dei soci;
- e) delibera in genere su ogni argomento che riguardi in maniera fondamentale la vita e l'indirizzo dell'associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti più uno degli associati.

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può ricevere il massimo di una delega che deve essere scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di un socio.

L'assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) approva e delibera le modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) delibera sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 16 Consiglio Direttivo

L'associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 5 a 9 persone, elette dall'Assemblea Ordinaria. Il numero dei membri è deliberato dall'assemblea, su proposta del Presidente e nel rispetto di quanto disposto in merito dal Regolamento di Funzionamento, prima delle elezioni. Al momento delle elezioni, i soci possono candidarsi a ricoprire specifiche cariche del consiglio direttivo, che in ogni caso potranno essere convalidate dal consiglio stesso una volta nominato. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o qualora la maggioranza si dimettesse contemporaneamente. Nel caso un consigliere rassegni le proprie dimissioni subentrerà per surroga il primo della lista dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

In particolare:

- a) nomina tra i suoi membri il Presidente, Segretario e il Tesoriere;

- b) regola e organizza le attività sociali e determina l'importo della quota associativa annuale e quella di iscrizione;
- c) provvede alla gestione e all'amministrazione del patrimonio con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) ha la facoltà di transigere, accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti e in genere, di esercitare ogni facoltà occorrente per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o sia richiesto da almeno più dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Le adunanze sono valide se, in prima convocazione, è presente la maggioranza dei membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, ha la firma sociale, presiede l'assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Per il compimento di singoli atti o categorie di atti e per determinati compiti e funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la delega a uno o due Vice Presidenti.

Viene sostituito in ogni sua attribuzione ogniqualevolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni da un Vice Presidente nominato dal consiglio direttivo o, in assenza anche di una figura di Vice Presidente, dal Consigliere più anziano.

La delega dei poteri non può avere durata maggiore di sei mesi, portando a conseguenti rielezioni del consiglio direttivo.

Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 Segretario

Il Segretario custodisce gli atti associativi, cura l'espletamento delle pratiche sociali, redige e vidima i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le mansioni specifiche che il Consiglio ritenga di affidargli.

Il Segretario coadiuva il Tesoriere nelle operazioni di rappresentazione del bilancio o relativi estratti.

Trasmette al Consiglio Direttivo e all'Assemblea ogni dato e notizia, utili al buon andamento dell'Associazione.

Art. 19 Tesoriere

Il Tesoriere cura la regolare amministrazione e custodia del patrimonio sociale, provvede alla riscossione di somme a qualsiasi titolo e ai pagamenti. Sovrintende alla gestione finanziaria e riferisce al Consiglio. La sua carica è cumulabile con quella di Segretario. Cura la redazione del Bilancio anche avvalendosi di organismi professionali adeguati e di soci collaboratori.

Art. 20 Organo di controllo

Al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'assemblea procederà alla nomina degli organi di controllo imposti dalla normativa vigente.

Titolo V - Funzionamento

Art. 21 Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle riunioni assembleari e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle riunioni consiliari e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo quando necessario, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il libro degli inventari;
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente e nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy.

Art. 22 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi;
- dalle quote associative;
- da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.

L'Associazione è tenuta, per gli anni imposti dalle normative vigenti e comunque per non meno di tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, legati e contributi

dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

L'Associazione è tenuta a utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 25 Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017

Art. 26 Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento di funzionamento adottato dall'Associazione.

Art. 27 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 29 Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 Norme transitorie

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta,

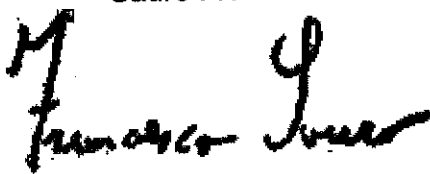
l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

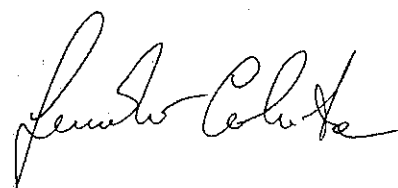
1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.
3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Il Presidente
Sauro Francesco



Il verbalizzante
Leonardo Colavita



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTV UT TREVISO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1456
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 23/03/2022 REGISTRATO IL 04/04/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001456

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 96173950583 LA VENTA ASSOCIAZIONE CULTURALE
ID. TELEMATICO: T6D22L001456000TK

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 96173950583

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE ASSEMBLEA REGISTRAZIONE IN MODALITA' AGILE - PROT. 69219 DEL 1/4/2022 -
CONSEGNA ORIGINALI DOPO PERIODO EMERGENZIALE (GF)